Direttive della CAV PP	**D – 01/2024**	italiano

Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP e attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)

Entrata in vigore iniziale: 1° gennaio 2024

Ultima modifica: 28 agosto 2025

Indice

1 Scopo 3
2 Campo d'applicazione 3
3 Considerazioni generali 3
4 Prescrizioni formali 4
4.1 Prescrizioni formali per l'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP 4
4.2 Prescrizioni formali per l'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 5
5 Attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP 5
5.1 Rispetto dei principi della previdenza professionale al livello del piano di previdenza (parte I) .5
5.2 Principi di adeguatezza e assicurazione nell'analisi consolidata in seno a un istituto di previdenza (parte II)....6
5.3 Adeguatezza nelle soluzioni previdenziali 1*e* (parte III)....6
5.4 Adeguatezza per più istituti di previdenza (parte IV)....6
6 Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 6
6.1 Considerazioni generali 6
6.2 Obblighi degli istituti di previdenza 7
6.3 Caso particolare: attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2 8
6.4 Caso particolare: modifica del piano di previdenza presso l'istituto di previdenza registrato....8
6.5 Disposizione transitoria....9
6.6 Obbligo dell'autorità di vigilanza....9
7 Comunicazione di dati alle autorità fiscali 9
8 Obbligo d'informare 9
9 Entrata in vigore 9
10 Commento 11
10.1 Capitolo 6 – Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 11
10.1.1 Spiegazioni generali in merito all'articolo 1*a* OPP 2 11
10.1.2 Nessun elemento del salario è assicurato due volte 12
10.1.3 Elementi del salario sono assicurati due volte 12
10.1.4 Interpretazione della nozione di «elementi del salario assicurati due volte» 12
10.1.5 Caso particolare: attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2 14
10.1.6 Caso particolare: modifica del piano di previdenza presso l'istituto di previdenza registrato (cap. 6.4) 15
10.1.7 Controllo 16
10.1.8 Diritto intertemporale 16
10.2 Capitolo 9 – Entrata in vigore....16
11 Allegato 17

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visti gli articoli 1, 52*e* capoverso 1bis e 64*a* capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS *831.40*),
emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti direttive precisano le disposizioni giuridiche relative ai principi della previdenza professionale (adeguatezza, collettività, parità di trattamento, pianificazione previdenziale e principio d'assicurazione; art. 1 LPP e art. 1–1*h* dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti [OPP 2; RS *831.441.1*]) e creano i presupposti per un'attività di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza. Oltre a disciplinare la verifica e l'attestazione di questi principi da parte dei periti in materia di previdenza secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP, in relazione all'articolo 1*a* OPP 2 specificano quali misure occorre adottare per garantire l'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza. Per assicurare un'applicazione uniforme dei principi della previdenza professionale, le presenti direttive impongono peraltro l'uso di moduli standard.

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano a tutti gli istituti di previdenza che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS *831.42*; cfr. anche art. 48 LPP e art. 89*a* cpv. 6 del Codice civile [CC]; RS *210*).

3 Considerazioni generali

Esiste un'ampia gamma di soluzioni previdenziali:

- soluzioni previdenziali che propongono uno o più piani di previdenza[1] (p. es. previdenza di base e previdenza per i quadri) presso uno stesso istituto di previdenza;
- soluzioni previdenziali che propongono un piano di previdenza 1*e* con scelta della strategia d'investimento;
- soluzioni previdenziali che propongono diversi piani di previdenza (p. es. previdenza di base e previdenza per i quadri) presso vari istituti di previdenza;

I principi della previdenza professionale si applicano:

- a ogni singolo piano di previdenza di un istituto di previdenza (tutti i principi della previdenza professionale);
- ai piani di previdenza in seno a un istituto di previdenza nel loro complesso e in tutte le combinazioni proposte (principi di adeguatezza e assicurazione);
- alla previdenza di un datore di lavoro o di un lavoratore indipendente nel suo complesso presso diversi istituti di previdenza (principio dell'adeguatezza).

[1] Nelle presenti direttive si utilizza l'espressione «piano di previdenza». Esistono tuttavia istituti di previdenza (specialmente aziendali) che dispongono unicamente di un regolamento di previdenza. Le soluzioni previdenziali integrate in un regolamento di previdenza sono considerate piani di previdenza ai sensi delle presenti direttive. Se per una collettività vi sono fino a tre piani di previdenza secondo l'articolo 1*d* capoverso 1 OPP 2, questi sono considerati come un unico piano di previdenza.

Nella prassi si ha quindi a che fare con diversi casi concreti. Le attestazioni secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP e secondo l'articolo 1*a* OPP 2 tengono conto di queste diverse situazioni e sono utilizzate nei modi seguenti:

- parte I dell'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP per l'attestazione al livello del piano di previdenza (tutti i principi della previdenza professionale);
- parte II dell'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP per l'analisi consolidata in caso di diversi piani di previdenza in seno a un istituto di previdenza (principi di adeguatezza e assicurazione);
- parte III dell'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP per l'attestazione per gli istituti di previdenza con piani 1*e* (disposizioni particolari per gli istituti di previdenza con piani 1*e*);
- parte IV dell'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP per l'analisi consolidata relativa a due o più determinati istituti di previdenza (principio dell'adeguatezza);
- attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 per l'analisi consolidata della soluzione previdenziale di un singolo datore di lavoro o lavoratore indipendente in caso di rapporti di previdenza presso due o più istituti di previdenza (principio dell'adeguatezza).

4 Prescrizioni formali

Occorre distinguere tra l'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP (rispetto dei principi della previdenza professionale da parte di un istituto di previdenza) e l'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 (rispetto del principio dell'adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza di un datore di lavoro o di un lavoratore indipendente).

All'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP provvede il perito dell'istituto di previdenza oggetto di verifica (parti I–IV dell'attestazione). Per l'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 è invece responsabile il datore di lavoro o il lavoratore indipendente in collaborazione con l'istituto di previdenza che con quest'ultimo stipula un contratto di affiliazione soltanto per la parte sovraobbligatoria.

4.1 Prescrizioni formali per l'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP

Per compilare l'attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP, il perito in materia di previdenza professionale è tenuto a utilizzare l'apposito modulo fornito in allegato alle presenti direttive. L'istituto di previdenza incarica il perito in questione di verificare il rispetto dei principi della previdenza professionale
e di compilare l'attestazione, che in seguito verrà inviata all'autorità di vigilanza. Vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- L'attestazione deve essere inoltrata all'autorità di vigilanza contestualmente all'elaborazione del piano di previdenza e a ogni sua modifica. Su richiesta dell'istituto di previdenza, l'autorità di vigilanza può rinunciare alla presentazione dell'attestazione se l'adeguamento non riguarda parametri che influiscono sul rispetto dei principi di cui all'articolo 1 LPP (p. es. in caso di modifiche puramente redazionali).
- Il perito deve firmare l'attestazione e le parti del modulo compilate conformemente alla regolamentazione delle firme prevista dalle direttive concernenti l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale (D – 01/2012, cap. 5.2).
- Sia il perito che l'istituto di previdenza conservano l'attestazione agli atti.
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza, il perito è tenuto a documentare e motivare debitamente l'attestazione. Le autorità fiscali che necessitano di informazioni possono rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

4.2 Prescrizioni formali per l'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2

Se elementi del salario o del reddito sono assicurati una sola volta, l'attestazione avviene mediante autodichiarazione da parte del datore di lavoro o del lavoratore indipendente. Se elementi del salario o del reddito sono invece assicurati due volte, è un perito in materia di previdenza professionale incaricato dal datore di lavoro o dal lavoratore indipendente a provvedere all'attestazione.

Autodichiarazione
L'autodichiarazione avviene mediante la firma del contratto di affiliazione con l'istituto di previdenza non registrato o registrato con cui viene stipulato un contratto di affiliazione soltanto per la parte sovraobbligatoria, oppure tramite un'attestazione scritta separata del datore di lavoro o del lavoratore indipendente alla stipula del contratto di affiliazione.

Attestazione ad opera di un perito
Per l'attestazione ad opera di un perito in materia di previdenza professionale occorre imperativamente utilizzare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2». È fatto salvo il caso particolare di cui al capitolo 6.3 concernente l'attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza relativa a due o più istituti di previdenza, che avviene nel modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» (parte IV).

A tal fine vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- L'attestazione deve essere inoltrata all'istituto di previdenza con il quale il datore di lavoro o il lavoratore indipendente stipula un contratto di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria, prima della stipula di un contratto di affiliazione e in caso di modifiche dei piani di previdenza che incidono sul rispetto del principio dell'adeguatezza e non sono incluse nell'attestazione attuale.
- L'attestazione deve essere firmata dal datore di lavoro o dal lavoratore indipendente nonché dal perito.
- Sia il perito che l'istituto di previdenza conservano l'attestazione agli atti.

5 Attestazione secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP

Il modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» si articola in indicazioni generali concernenti l'istituto di previdenza oggetto di verifica, che vanno fornite in tutti i casi, e singole parti che vanno compilate a seconda della situazione dell'istituto di previdenza (parti I–IV).

Il perito deve farsi attestare per iscritto dall'istituto di previdenza di aver ricevuto le informazioni necessarie per la sua attestazione.

5.1 Rispetto dei principi della previdenza professionale al livello del piano di previdenza (parte I)

Con la parte I viene attestato il rispetto dei principi della previdenza professionale al livello del piano di previdenza. Non occorre compilare una parte I separata per ciascun piano di previdenza: vi basta infatti elencare tutti i piani di previdenza proposti dall'istituto di previdenza e verificati dal perito.

Se a causa del loro numero (sistema modulare) non è possibile menzionare tutti i piani di previdenza proposti, il perito attesta che ha verificato le combinazioni proposte e che i principi della previdenza professionale sono rispettati. Il perito si fa attestare per iscritto dall'istituto di previdenza che non esistono

piani di previdenza al di fuori del sistema modulare in questione. Se invece ce ne sono, questi vanno verificati e attestati singolarmente.

In presenza di un gran numero di piani di previdenza, il perito può anche verificare un tool dell'istituto di previdenza o mettere a disposizione di quest'ultimo un tool in grado di garantire che tutti i piani di previdenza e le combinazioni di piani allestiti in base a esso rispettino i principi della previdenza professionale. In questo caso, l'istituto di previdenza deve attestare per iscritto al perito che non sono stati allestiti piani di previdenza al di fuori del tool in questione. Se sono stati allestiti piani di previdenza al di fuori del tool, questi vanno verificati e attestati singolarmente.

Per i criteri non quantitativi dei principi della previdenza professionale (collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale) occorre effettuare almeno verifiche a campione.

La parte I va sempre compilata.

5.2 Principi di adeguatezza e assicurazione nell'analisi consolidata in seno a un istituto di previdenza (parte II)

Il principio dell'adeguatezza non deve essere rispettato soltanto da ciascun piano di previdenza, ma anche dai piani di previdenza di un datore di lavoro o di un lavoratore indipendente affiliato nel loro complesso. Mediante la parte II, il perito attesta che, in seno all'istituto in questione, il principio dell'adeguatezza è rispettato dalla previdenza nel suo complesso.

In base all'articolo 1*h* capoverso 1 OPP 2, il principio d'assicurazione deve essere rispettato per l'insieme della previdenza di un datore di lavoro o di un lavoratore indipendente in seno a un istituto di previdenza. Mediante la parte II, il perito attesta il rispetto del principio d'assicurazione per i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che hanno più di un piano di previdenza.

5.3 Adeguatezza nelle soluzioni previdenziali 1*e* (parte III)

La parte III tiene conto della disposizione particolare dell'articolo 1 capoverso 5 OPP 2 per quanto concerne l'adeguatezza delle soluzioni previdenziali secondo l'articolo 1*e* OPP 2.

5.4 Adeguatezza per più istituti di previdenza (parte IV)

La parte IV introduce la possibilità di attestare l'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza secondo l'articolo 1*a* OPP 2 per tutti i datori di lavoro e lavoratori indipendenti affiliati a due o più determinati istituti di previdenza (v. cap. 6.3).

6 Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2

6.1 Considerazioni generali

Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il principio dell'adeguatezza sia rispettato per il complesso dei rapporti di previdenza (art. 1*a* cpv. 1 OPP 2). Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti (art. 1*a* cpv. 2 OPP 2). In base all'articolo 1*a* OPP 2, datori di lavoro e lavoratori indipendenti sono tenuti a collaborare, vale a dire ad adottare le misure necessarie affinché il complesso dei rapporti di previdenza rispetti il principio dell'adeguatezza.

A seconda delle circostanze, è sufficiente un'autodichiarazione del datore di lavoro o del lavoratore indipendente oppure occorre l'attestazione di un perito in materia di previdenza professionale:

- a) *Autodichiarazione*: se elementi del salario o del reddito sono assicurati una sola volta, basta una dichiarazione in tal senso del datore di lavoro o del lavoratore indipendente. In questo caso non occorre incaricare un perito di verificare il rispetto del principio dell'adeguatezza.

  L'autodichiarazione avviene mediante la firma del contratto di affiliazione con l'istituto di previdenza non registrato o registrato con cui viene stipulato un contratto di affiliazione soltanto per la parte sovraobbligatoria, oppure tramite un'attestazione scritta separata del datore di lavoro o del lavoratore indipendente alla stipula del contratto di affiliazione.

- b) *Attestazione di un perito in materia di previdenza professionale*: se elementi del salario o del reddito sono assicurati due volte, il datore di lavoro o il lavoratore indipendente deve incaricare a proprie spese un perito in materia di previdenza professionale della verifica del rispetto del principio dell'adeguatezza per il complesso della previdenza. Può trattarsi sia del perito di uno degli istituti di previdenza in questione sia di un altro perito. Per la verifica, il datore di lavoro o il lavoratore indipendente è tenuto a mettere a disposizione del perito le informazioni e i documenti necessari per tutti i suoi rapporti di previdenza.

  Per l'attestazione è obbligatorio utilizzare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2». L'attestazione deve essere inoltrata all'istituto di previdenza con il quale il datore di lavoro stipula un contratto di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria (senza attuare al contempo la previdenza obbligatoria presso lo stesso istituto di previdenza). Lo stesso vale per analogia per i lavoratori indipendenti. È fatto salvo il caso particolare di cui al capitolo 6.3 concernente l'attestazione consolidata dell'adeguatezza per due o più istituti di previdenza, per cui non è richiesto l'inoltro del modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2».

Per verificare se elementi del salario o del reddito sono assicurati due volte, occorre basarsi sul salario AVS o sull'elemento del salario AVS utilizzato per il calcolo del guadagno assicurato. Si hanno pertanto elementi del salario o del reddito assicurati due volte quando lo stesso elemento del salario AVS risulta determinante per i guadagni assicurati in diversi rapporti di previdenza.

6.2 Obblighi degli istituti di previdenza

Nel contratto di affiliazione, un istituto che ha stipulato il contratto soltanto per la parte sovraobbligatoria[2] con un datore di lavoro o un lavoratore indipendente deve rinviare in modo ben visibile alle disposizioni di cui all'articolo 1*a* OPP 2. Tale contratto deve espressamente prevedere che, con la sua firma, il datore di lavoro o il lavoratore indipendente attesti di non aver assicurato presso nessun altro istituto di previdenza gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione. In alternativa, al momento della stipula del contratto di affiliazione è possibile richiedere al datore di lavoro o al lavoratore indipendente un'attestazione scritta separata da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza.

Se il datore di lavoro o il lavoratore indipendente non è in grado di attestarlo o se ha assicurato elementi del salario o del reddito anche presso un altro istituto di previdenza, deve essere obbligato a presentare all'istituto un'attestazione di un perito in materia di previdenza professionale che certifichi l'adeguatezza del complesso della sua previdenza. Per tale attestazione occorre imperativamente utilizzare il modulo

[2] Ciò vale per tutti gli istituti di previdenza non registrati, come pure per gli istituti registrati che propongono anche una previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria.

«Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2». È fatto salvo il caso particolare di cui al capitolo 6.3 concernente l'attestazione consolidata dell'adeguatezza per due o più istituti di previdenza, per cui non è richiesto l'inoltro del modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2».

Se, in caso di rapporti di previdenza esclusivamente sovraobbligatori, dopo la stipula del contratto di affiliazione vengono apportate modifiche agli elementi del salario o del reddito assicurati, l'istituto di previdenza è tenuto a farsi attestare nuovamente dal datore di lavoro o dal lavoratore indipendente che nessun elemento del reddito o del salario è assicurato due volte o, altrimenti, a richiedere un'attestazione mediante il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2». Tale obbligo decade se le modifiche apportate agli elementi del salario o del reddito assicurati sono incluse in un'attestazione ai sensi del capitolo 6.3.

Gli istituti che propongono contratti di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria devono prevedere nei propri regolamenti che i contratti di affiliazione siano conformi a tali prescrizioni. In alternativa, gli istituti di previdenza possono attestare per iscritto all'autorità di vigilanza che i contratti di nuova affiliazione rispettano le prescrizioni in questione oppure che al momento della stipula del contratto di affiliazione è richiesta al datore di lavoro un'attestazione scritta separata da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza.

6.3 Caso particolare: attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2

L'istituto di previdenza che stipula un contratto di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria con un datore di lavoro o un lavoratore indipendente può rinunciare a richiedere il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Il perito dell'istituto di previdenza in questione attesta che tutte le possibili combinazioni di piani con uno o più altri determinati istituti di previdenza (p. es. dello stesso fondatore) garantiscono il rispetto del principio dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2.

Tale attestazione avviene nella parte IV del modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» relativo all'istituto di previdenza che propone una previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria. Essa vale unicamente per i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati agli istituti di previdenza menzionati nell'attestazione. Se un datore di lavoro attua la previdenza obbligatoria presso un altro istituto di previdenza non menzionato nell'attestazione, l'istituto di previdenza deve, conformemente al capitolo 6.2, richiedere al suddetto datore di lavoro un'attestazione da cui risulti che gli elementi del salario assicurati presso l'istituto di previdenza in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza o, altrimenti, richiedere il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2». Lo stesso vale per analogia per i lavoratori indipendenti.

6.4 Caso particolare: modifica del piano di previdenza presso l'istituto di previdenza registrato

Se il datore di lavoro aumenta il salario assicurato presso l'istituto registrato presso il quale attua la previdenza obbligatoria e, in questo modo, assicura due volte elementi del salario, deve inoltrare un'attestazione mediante il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2» all'istituto presso il quale attua la previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria. Il datore di lavoro deve essere informato di tale

obbligo dall'istituto con il quale stipula il contratto di affiliazione esclusivamente per la parte sovraobbligatoria. Lo stesso vale per analogia per i lavoratori indipendenti.

6.5 Disposizione transitoria

Per i rapporti di previdenza esclusivamente sovraobbligatori già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive[3], le disposizioni relative all'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza devono essere applicate al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore delle direttive. Ciò può avvenire in due modi:

- a) *adeguamento del contratto*: gli istituti di previdenza adeguano i contratti di affiliazione entro tre anni conformemente alle disposizioni del capitolo 6.2; o

- b) *altro modo appropriato*: entro tre anni, gli istituti di previdenza garantiscono in un altro modo appropriato che i datori di lavoro o i lavoratori indipendenti non abbiano assicurato presso altri istituti gli elementi del salario o del reddito assicurati presso questi istituti o, altrimenti, che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti in questione inoltrino loro un'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2.

6.6 Obbligo dell'autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza verificano che gli istituti che propongono piani di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria abbiano disciplinato nei loro regolamenti i controlli per il rispetto del principio dell'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza secondo l'articolo 1*a* OPP 2 conformemente al capitolo 6.2. Se il regolamento non prevede nulla al riguardo, l'autorità di vigilanza richiede un'attestazione scritta da cui risulti che i contratti di nuova affiliazione sono stati adeguati conformemente alle prescrizioni del capitolo 6.2, oppure che al momento della stipula del contratto di affiliazione è richiesta al datore di lavoro o al lavoratore indipendente un'attestazione scritta separata da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza.

7 Comunicazione di dati alle autorità fiscali

Nel quadro della procedura di tassazione, l'autorità fiscale può richiedere all'autorità di vigilanza competente l'attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP, in particolare per valutare la deducibilità dei contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori indipendenti e degli assicurati.

8 Obbligo d'informare

La CAV PP è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, i quali sono tenuti a collaborare nel quadro dell'attuazione delle presenti direttive. In veste di autorità di abilitazione e ai fini della garanzia della qualità, la CAV PP può chiedere informazioni ai periti.

9 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

[3] Le direttive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

Le direttive nonché i moduli «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» e «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2» sono modificati con effetto dal 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano in particolare la possibilità di un'attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2 (cap. 5.4 e 6.3) e la precisazione della nozione di «elementi del salario o del reddito assicurati due volte» (cap. 6.1).

Dal 1° gennaio 2026 vanno utilizzati i nuovi moduli «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» e «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2».

28 agosto 2025

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

La presidente: Vera Kupper Staub

La direttrice: Laetitia Raboud

10 Commento

10.1 Capitolo 6 – Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2

10.1.1 Spiegazioni generali in merito all'articolo 1*a* OPP 2

L'adeguatezza è l'unico principio della previdenza professionale che deve essere rispettato in modo trasversale nel caso in cui un datore di lavoro o un lavoratore indipendente sia affiliato a diversi istituti di previdenza. La difficoltà nell'attuare l'articolo 1*a* OPP 2 e nel verificarne il rispetto consiste nel fatto che le disposizioni della LPP e i relativi meccanismi di controllo (autorità di vigilanza, perito in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) sono tarati sul singolo istituto di previdenza (analisi non trasversale).

In ossequio all'articolo 1*a* OPP 2, il datore di lavoro (ma le considerazioni seguenti valgono per analogia anche per il lavoratore indipendente) è tenuto ad adottare misure per garantire l'adeguatezza se si affilia a diversi istituti di previdenza. Ciò non significa tuttavia che l'osservanza di tale prescrizione spetti *esclusivamente* al datore di lavoro e che tutti gli altri attori competenti per l'attuazione della previdenza professionale e l'adempimento dei suoi principi (istituti di previdenza, periti in materia di previdenza professionale, autorità di vigilanza) non abbiano responsabilità in tal senso. Al contrario, in linea di massima incombe proprio ai suddetti attori provvedere affinché le prescrizioni legali e, in particolare, i principi in materia di previdenza professionale vengano attuati e rispettati.

Il rispetto del principio dell'adeguatezza costituisce una prescrizione legale. L'articolo 1*a* OPP 2 rappresenta una logica conseguenza di tale prescrizione, poiché altrimenti il principio dell'adeguatezza potrebbe essere facilmente eluso tramite l'affiliazione a diversi istituti di previdenza.

Un istituto di previdenza che stipula un contratto di previdenza con un datore di lavoro soltanto per la parte sovraobbligatoria sa che il datore di lavoro in questione (a differenza di un lavoratore indipendente, che ha la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell'ambito della previdenza più estesa; cfr. art. 4 cpv. 3 LPP) deve essere affiliato anche a un ulteriore istituto di previdenza (registrato) presso il quale attua la previdenza obbligatoria. L'istituto di previdenza è dunque consapevole che per questo datore di lavoro si pone la questione dell'adeguatezza trasversale dei rapporti di previdenza e che quest'ultimo (o i suoi salariati) all'occorrenza deve comprovare tale adeguatezza di fronte all'autorità fiscale. Ciò vale per tutti i datori di lavoro affiliati nel caso degli istituti di previdenza non registrati, ma può valere anche per gli istituti non registrati nel caso in cui questi ultimi stipulino contratti di previdenza con i datori di lavoro soltanto per la parte sovraobbligatoria (senza attuare al contempo il regime obbligatorio).

Il rispetto del principio dell'adeguatezza è minacciato soprattutto quando elementi del salario sono assicurati due volte. Occorre pertanto distinguere tra due situazioni:

- *nessun elemento del salario è assicurato due volte*: è sufficiente un'autodichiarazione in tal senso del datore di lavoro;

- *elementi del salario sono assicurati due volte*: il datore di lavoro deve incaricare a proprie spese un perito di attestare il rispetto del principio dell'adeguatezza per il complesso della sua previdenza.

10.1.2 Nessun elemento del salario è assicurato due volte

Se nessun elemento del salario è assicurato due volte, si può partire dal presupposto che il principio dell'adeguatezza sia rispettato per più rapporti di previdenza, sebbene in singoli casi non se ne possa escludere del tutto l'inosservanza anche in tale situazione. Per ragioni di proporzionalità, in questi casi è tuttavia sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui nessun elemento del salario è assicurato due volte; pertanto non occorre incaricare un perito in materia di previdenza professionale della verifica del rispetto del principio dell'adeguatezza.

Per evitare che ogni datore di lavoro sia tenuto a presentare un'attestazione separata e che gli istituti i quali stipulano contratti di previdenza unicamente per la parte sovraobbligatoria debbano chiedere un'attestazione distinta a ciascun datore di lavoro, l'attestazione in questione va integrata preferibilmente nel contratto di affiliazione. All'interno di quest'ultimo, occorre indicare in maniera esplicita e riconoscibile che, con la sua firma, il datore di lavoro attesta di non assicurare presso nessun altro istituto di previdenza gli elementi del salario assicurati presso l'istituto in questione. In alternativa, al momento della stipula del contratto di affiliazione è possibile richiedere al datore di lavoro un'attestazione scritta separata da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza.

10.1.3 Elementi del salario sono assicurati due volte

Se un datore di lavoro assicura due volte elementi del salario (il che appare ingiustificato sotto il profilo del diritto previdenziale), è giusto che debba incaricare a proprie spese un perito in materia di previdenza professionale di verificare l'adeguatezza della previdenza nel suo complesso. Può trattarsi sia del perito di uno degli istituti di previdenza in questione (che p. es. dispone di un tool con il quale può verificare il rispetto del principio dell'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza) sia di un altro perito. Per la verifica, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del perito le informazioni e i documenti necessari per tutti i suoi rapporti di previdenza. In ossequio all'articolo 1*a* OPP 2, il datore di lavoro è obbligato a collaborare.

Per quest'attestazione occorre imperativamente utilizzare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2», fornito in allegato alle presenti direttive. L'attestazione deve essere inoltrata all'istituto di previdenza con il quale il datore di lavoro stipula un contratto di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria (senza attuare al contempo la previdenza obbligatoria presso lo stesso istituto di previdenza). Se l'adeguatezza del complesso della soluzione previdenziale di un datore è confermata da un'attestazione consolidata trasversale secondo il capitolo 6.3, decade l'obbligo di inoltrare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2».

10.1.4 Interpretazione della nozione di «elementi del salario assicurati due volte»

Per stabilire se elementi del salario sono assicurati due volte, occorre basarsi sul salario AVS. Una tale duplice assicurazione non sussiste in presenza di una soglia salariale al di sotto della quale alcuni elementi del salario sono assicurati con una soluzione previdenziale, mentre altri elementi al di sopra di tale soglia sono assicurati con un'altra soluzione previdenziale. In assenza di tale condizione, gli elementi del salario sono considerati assicurati due volte.

Viene dunque effettuato non un confronto tra i guadagni effettivamente assicurati nei vari istituti di previdenza, bensì un confronto tra gli elementi del salario AVS su cui si basano questi guadagni assicurati. Se si rilevano sovrapposizioni tra questi elementi del salario AVS, significa che elementi del salario sono assicurati due volte.

Esempio: una persona assicurata consegue un reddito annuo AVS di 200 000 franchi. Presso l'istituto di previdenza registrato viene assicurato soltanto il minimo legale. In altre parole, il guadagno assicurato ammonta a 64 260 franchi (fr. 90 720 meno deduzione di coordinamento di fr. 26 460; stato: 1.1.2025), sulla base dell'elemento del salario AVS compreso tra 0 e 90 720 franchi.

- Se nella cassa per i quadri è assicurato soltanto il salario a partire da 90 720 franchi, non sussiste una duplice assicurazione di elementi del salario. In questo caso, il guadagno assicurato ammonta a 109 280 franchi e si basa sull'elemento del salario AVS compreso tra 90 720 e 200 000 franchi.

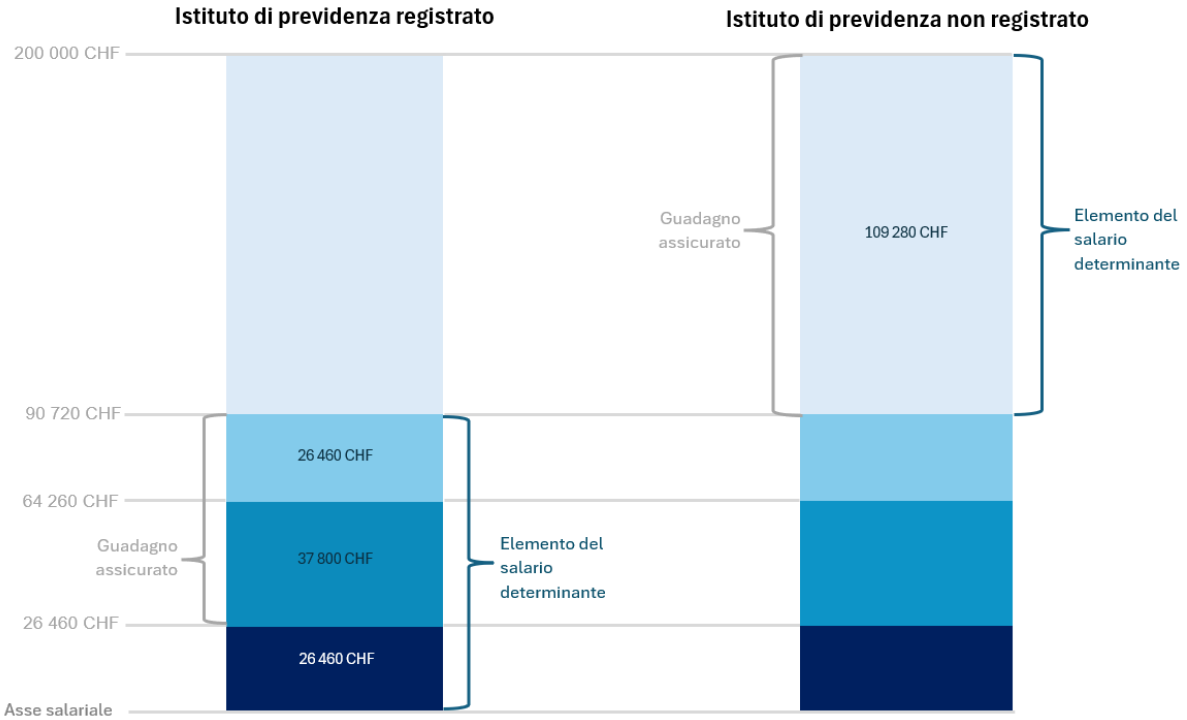

- Se nella cassa per i quadri sono assicurati elementi del salario AVS al di sotto di 90 720 franchi, sussiste una duplice assicurazione di elementi del salario, in quanto l'elemento del salario al di sotto di 90 720 franchi è già stato utilizzato quale base per il calcolo del guadagno assicurato nell'istituto di previdenza registrato. Una situazione del genere si verifica ad esempio se la deduzione di coordinamento della cassa di base (fr. 26 460) viene assicurata nella cassa per i quadri e, di conseguenza, il guadagno assicurato ammonta a 135 740 franchi (fr. 109 280 più fr. 26 460). Ciò vale sebbene il guadagno assicurato complessivo, pari a 200 000 franchi (fr. 64 260 più fr. 135 740), non sia superiore al salario AVS.

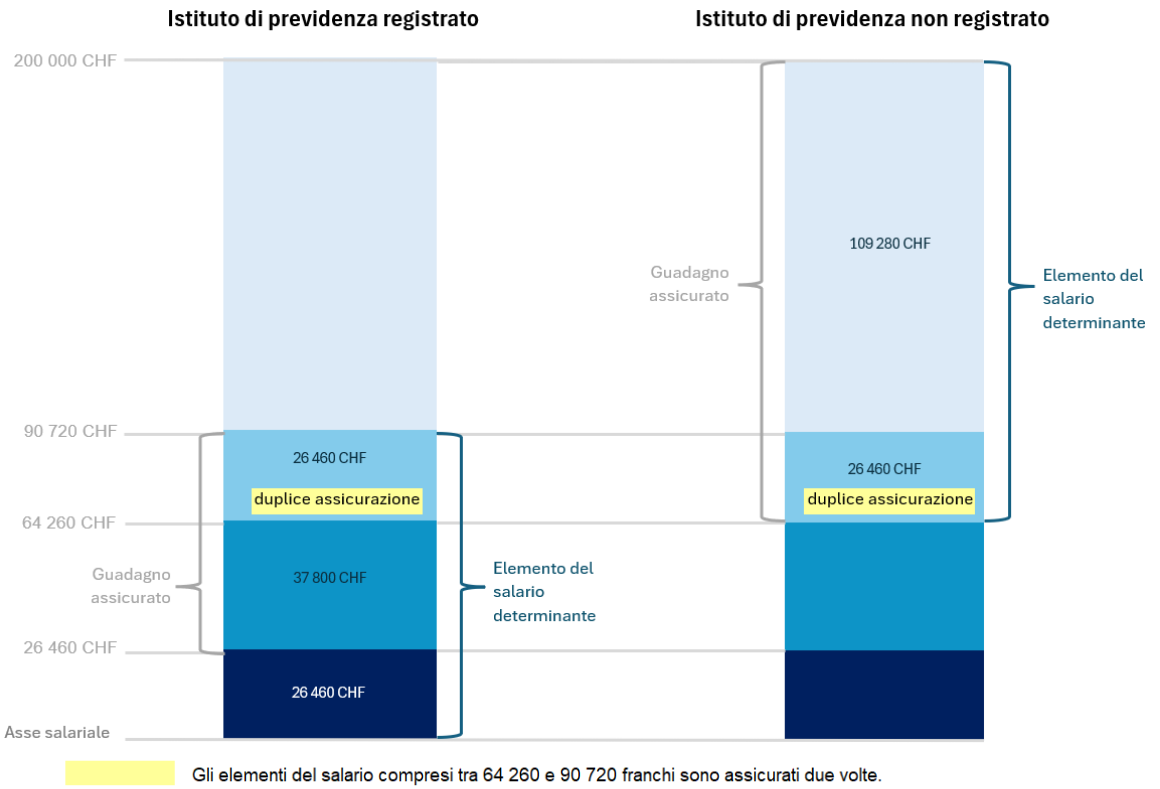

La valutazione dell'eventuale duplice assicurazione di elementi del salario non si basa sul fatto che nel complesso sia assicurato un importo superiore a quello del salario AVS, il che è comunque vietato dalla legge (art. 1 cpv. 2 LPP). In particolare, è irrilevante se, ed eventualmente in che misura, l'istituto di previdenza registrato applichi una deduzione di coordinamento. Se una persona consegue un salario annuo superiore all'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP, nell'istituto di previdenza registrato è assicurato l'intero elemento del salario al di sotto dei 90 720 franchi (ovvero anche l'elemento del salario compreso tra fr. 64 260 e 90 720).

Il fatto che vi siano elementi del salario assicurati due volte non significa automaticamente che il principio dell'adeguatezza non sia rispettato. In casi del genere, il perito deve verificare l'adeguatezza e, se quest'ultima è rispettata, rilasciare un'attestazione in tal senso.

10.1.5 Caso particolare: attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2

Nella prassi capita non di rado che i piani di previdenza di diversi istituti di previdenza (registrati e non registrati) siano coordinati tra loro, ad esempio perché hanno lo stesso fondatore e, spesso, anche lo stesso perito in materia di previdenza professionale. Sovente, inoltre, i datori di lavoro che si affiliano a due istituti di previdenza (uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza per i quadri) optano per due istituti di previdenza del medesimo fondatore. In questi casi, appare opportuno prevedere la possibilità che, per l'attestazione dell'adeguatezza secondo l'articolo 1*a* OPP 2, non venga richiesta un'attestazione a ogni singolo datore di lavoro. Il perito dell'istituto di previdenza che offre una previdenza unicamente per la parte sovraobbligatoria deve pertanto poter attestare a livello trasversale che le possibili combinazioni di piani di due o più determinati istituti di previdenza sono articolate in modo tale da garantire l'adeguatezza delle soluzioni previdenziali dei datori di lavoro affiliati ai suddetti istituti. In questo modo è possibile ridurre gli oneri per l'attuazione e il controllo del rispetto dell'adeguatezza

secondo l'articolo 1*a* OPP 2. In sostanza, ciò corrisponde all'analisi consolidata che il perito esegue anche in presenza di diversi piani di previdenza *in seno* a un istituto di previdenza (parte II del modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP»).

Va da sé che tale attestazione non vale per i datori di lavoro che con l'istituto di previdenza che rilascia l'attestazione hanno stipulato un contratto di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria, ma per la previdenza obbligatoria sono affiliati a un istituto di previdenza non menzionato nell'attestazione. In questi casi, l'istituto di previdenza deve chiedere ai datori di lavoro in questione di attestare che gli elementi del salario assicurati presso tale istituto di previdenza non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza o, altrimenti, di compilare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2».

10.1.6 Caso particolare: modifica del piano di previdenza presso l'istituto di previdenza registrato (cap. 6.4)

Gli obblighi di cui al capitolo 6.2 vincolano unicamente gli istituti di previdenza che stipulano un contratto di previdenza con un datore di lavoro soltanto per la parte sovraobbligatoria (senza attuare al contempo la previdenza obbligatoria per il datore di lavoro in questione). Ciò vale anche per le modifiche degli elementi del salario assicurati apportate dopo la stipula del contratto di affiliazione (cfr. terzo paragrafo del cap. 6.2). Un istituto di previdenza che attua la previdenza obbligatoria per un datore di lavoro non è per contro responsabile del rispetto del principio dell'adeguatezza trasversale di questo datore di lavoro e, di conseguenza, non deve fare nulla se quest'ultimo modifica il suo piano di previdenza.

Il caso particolare disciplinato nel capitolo 6.4 ha lo scopo di impedire che un datore di lavoro possa eludere le presenti direttive nel modo illustrato qui di seguito. Supponiamo che un datore di lavoro attui una soluzione previdenziale con le prestazioni minime previste dalla LPP presso un istituto di previdenza registrato, mentre per la parte sovraobbligatoria decida di affiliarsi a un istituto di previdenza non registrato, a cui, al momento della firma del contratto, può attestare correttamente di non assicurare due volte nessun elemento del salario. Un anno più tardi, egli trasforma la soluzione minima LPP presso l'istituto di previdenza registrato in una soluzione con prestazioni integrate. Ne consegue che, a un tratto, la parte del salario che supera l'importo limite stabilito dall'articolo 8 capoverso 1 LPP è assicurata due volte. L'istituto di previdenza presso il quale il datore di lavoro attua la previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria ignora tale circostanza e l'istituto registrato presso il quale è stato modificato il piano di previdenza non è tenuto a effettuare controlli.

Per questo motivo, in tali casi il datore di lavoro, conformemente al capitolo 6.4, ha la responsabilità e l'obbligo di inoltrare di sua iniziativa un'attestazione mediante il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2» all'istituto di previdenza presso il quale attua soltanto la previdenza sovraobbligatoria. Si tratta in fin dei conti di nient'altro che una misura che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo l'articolo 1*a* OPP 2 al fine di garantire il rispetto del principio dell'adeguatezza. Lo stesso vale per analogia per i lavoratori indipendenti.

Siccome occorre partire dal presupposto che, di regola, il datore di lavoro ignori sia l'articolo 1*a* OPP 2 che le direttive della CAV PP, è necessario segnalare tale obbligo nel contratto di affiliazione con l'istituto di previdenza presso il quale attua soltanto la previdenza sovraobbligatoria.

L'obbligo di inoltrare il modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2» decade se le modifiche apportate agli elementi del salario o del reddito assicurati sono incluse in un'attestazione consolidata trasversale ai sensi del capitolo 6.3.

10.1.7 Controllo

Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 lettera b LPP, le autorità di vigilanza verificano le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza. Gli uffici di revisione verificano tra l'altro se la gestione di un istituto di previdenza sia conforme alle disposizioni regolamentari (art. 52*c* cpv. 1 lett. b LPP). Per garantire un certo livello di controllo, le prescrizioni di cui al capitolo 6.2 delle presenti direttive vanno menzionate anche nei regolamenti. A tale scopo è sufficiente rinviare alle direttive o sottolineare che, per la stipula di contratti di previdenza soltanto per la parte sovraobbligatoria, valgono le prescrizioni delle direttive. In alternativa, è possibile attestare per iscritto all'autorità di vigilanza che i contratti di nuova affiliazione sono stati adeguati alle prescrizioni in questione oppure che al momento della stipula del contratto di affiliazione è richiesta al datore di lavoro o al lavoratore indipendente un'attestazione scritta separata da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza.

Tale obbligo vale soltanto per gli istituti di previdenza che propongono piani di previdenza unicamente sovraobbligatori (senza attuare al contempo la previdenza obbligatoria). Gli istituti che propongono esclusivamente piani di previdenza obbligatori e con prestazioni integrate oppure soluzioni sovraobbligatorie soltanto in combinazione con la previdenza obbligatoria non devono invece modificare in alcun modo né i contratti di affiliazione né i regolamenti.

10.1.8 Diritto intertemporale

Per i contratti di affiliazione già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, il capitolo 6.4 stabilisce che, entro tre anni dall'entrata in vigore delle medesime, gli istituti di previdenza sono tenuti a garantire l'attuazione delle disposizioni relative all'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza. Idealmente tale obbligo viene adempiuto adeguando in tal senso il contratto di affiliazione (cap. 6.4 lett. a). Siccome una tale modifica dei contratti può comportare oneri notevoli soprattutto per gli istituti di previdenza con numerosi affiliati, per i contratti di affiliazione previgenti è stata anche prevista la possibilità di provvedere all'attuazione in un altro modo appropriato (cap. 6.4 lett. b). Lo si può fare ad esempio mediante un'attestazione separata del datore di lavoro o del lavoratore indipendente da cui risulti che gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto in questione non sono assicurati presso nessun altro istituto di previdenza. È anche possibile informare in modo chiaro i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati che essi sono tenuti a inoltrare un'attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2 se hanno assicurato anche presso un altro istituto gli elementi del salario o del reddito assicurati presso l'istituto di previdenza in questione. Se l'istituto si avvale di questa possibilità, ossia non adegua i contratti di affiliazione, spetta a quest'ultimo illustrare, nel quadro di un controllo interno, come ha attuato efficacemente le prescrizioni.

10.2 Capitolo 9 – Entrata in vigore

Le direttive nonché i moduli «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» e «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2» vengono modificati con effetto dal 1° gennaio 2026. Queste modifiche danno agli istituti di previdenza maggiori possibilità per garantire il rispetto dell'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza. In particolare, con la parte V del modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP» è possibile rilasciare un'attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza. I moduli possono dunque essere utilizzati da subito. Dall'entrata in vigore delle modifiche, il 1° gennaio 2026, è obbligatorio utilizzare i nuovi moduli.

11 Allegato

- Modulo «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52*e* capoverso 1bis LPP»

- Modulo «Attestazione secondo l'articolo 1*a* OPP 2»